

Legge n. 966 del 26 luglio 1965

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

Legge abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2, primo comma, lettera c), e articolo 4.

Articolo 2 – primo comma – lettera c

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Articolo 4

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti. Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un «certificato di prevenzione» che ha validità pari alla periodicità delle visite (1).

(1) Articolo in vigore limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

USB VIGILI DEL FUOCO